NORME DI PRINCIPIO IN MATERIA DI ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A

Art. 9

Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi

All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e' aggiunto il seguente periodo: "Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze di riduzione a conformita' di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo".

Versione in vigore dal 6 maggio 2004, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a
Estremi	Legge 3 maggio 2004, n. 112
Capo	I — Principi generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-principio-in-materia-di-assetto-del-sistema-radiotelevisivo/art-9-disposizioni-in-materia-di-risanamento-degli-impianti-radiotelevisivi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it